



COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
VII Settore LL.PP.
Servizio Espropriazione e Patrimonio

IL CAPO VII SETTORE LL.PP.
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 09

li 19/01/2010

OGGETTO: Lavori di costruzione della Rete Fognante e dell'Impianto di Depurazione del Comune di Scicli .- Svincolo deposito indennità provvisoria di esproprio.
Ditta: Cintoli Vincenzo nato a Scicli il 28/06/1942.

- Vista l'istanza della ditta Cintoli Vincenzo nato a Scicli il 28/06/1942, acquisita al prot. gen. n° 8392 del 29/03/2007, con la quale si chiede lo svincolo della somma di € 687,51 depositate presso la Cassa DD. PP. di Ragusa per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;
- Preso atto che con ordinanza n° 79 del 12/03/2007, è stata pronunciata in favore del Comune di Scicli con partita I.V.A. 00080070881 l'espropriazione e la definitiva occupazione, nonché l'imposizione della servitù perpetua di acquedotto e di passaggio dei beni occorsi per la realizzazione dei lavori in oggetto ivi compreso il terreno di cui alla ditta Cintoli Vincenzo nato a Scicli il 28/06/1942, proprietario, C.F.: CNT VCN 42H28 I535B, residente a Scicli in Via Maiorca s.n.c., in catasto riportato al foglio 115, particella n. 299, previo deposito presso la Cassa DD.PP. di Ragusa della somma di € 86.720,00, quale indennità di esproprio e di occupazione;
- Vista la quietanza n° 38 del 12/03/2007 dell'importo di € 86.720,00, relativa all'indennità provvisoria di esproprio e di occupazione nonché di servitù, determinate con ordinanza n. 42 del 9/03/2006, contenente anche le indennità in favore della ditta Cintoli Vincenzo nato a Scicli il 28/06/1942, proprietario, per un importo di € 687,51 relativamente alla particella n. 299, del foglio 115 del territorio di Scicli;
- Che avverso tale ordinanza non sono state notificate opposizioni e conseguentemente avverso il pagamento dell'indennità relativa;
- Che sono stati esaminati i documenti comprovanti la piena proprietà e non risultano iscrizioni ipotecarie sul terreno espropriato;
- Vista l'istruzione tecnica in data 18/01/2010 resa a margine dell'istanza della ditta Nigito Angelo nato a Scicli il 27/12/1940;

Visto l'art. 26, 6° comma del D.P.R. 08.06.2001 n° 327 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 29 della L.R. 29.04.85 N. 21

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

1)-Autorizzare lo svincolo della somma di € 687,51 oltre interessi dovuti relativamente ai terreni riportati al foglio 115, particella n. 299, contenuta nelle somme di €.86.720,00 di cui alla quietanza n° 38 del 12/03/2007, depositati presso la Cassa DD.PP. di Ragusa, esonerando l'ufficio pagatore

da ogni responsabilità al riguardo, in favore della ditta Cintoli Vincenzo nato a Scicli il 28/06/1942, proprietario, C.F.: CNT VCN 42H28 I535B;

2)- Dare atto che, essendo l'immobile espropriato, con riferimento al PRG vigente, non ricadente in zona A, B, C e D, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 7° della legge n° 413 del 30.12.91 e del D.M. 02.04.68, ne consegue che le suddette indennità oggi non sono soggette a ritenuta di legge;

3)- Di trasmettere la presente, in triplice originale, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza, copia al Sindaco e all'U.R.P.

**IL CAPO VII SETTORE LL.PP.
(Ing. Salvatore Calvo)**